



COMUNE DI BURGOS

PROVINCIA DI SASSARI

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 111 del 10/04/2026

Determina del Responsabile del Servizio N. 52 del 10/04/2026

PROPOSTA N. 165 del 10/04/2026

OGGETTO: Revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990 della graduatoria provv. in merito alla L.R. n. 3 del 9.03.22, art. 13, "Disp. in materia di contrasto allo spopolamento".

La Responsabile del Servizio Tecnico

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 25/02/2026, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 25/02/2026, con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2026-2028;

Richiamato il Decreto del Sindaco, n.1 del 14.04.2025 di conferimento incarico di responsabilità del servizio tecnico all'Arch. Pianificatore Luisanna Demelas;

Vista la determina n. 6 del 13.01.2026 (RG. n.3/2026) del Responsabile del Servizio di nomina di Responsabile del Procedimento al Geom. Raimondo Ortu ai sensi dell'Art.5 della Legge n. 241/1992 e ss.mm. e ii;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è stato identificato ai sensi dell'art.5 della Legge n. 241/1992 e ss.mm. e ii nella persona del Geom. Raimondo Ortu;

Premesso che con Determina n. 45 del 02.04.2026 (R.G. n. 97/2026) è stata approvata la graduatoria provvisoria in merito alla Legge Regionale n. 3 del 9.03.22, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento", c. 2, l. b). Contributi a fondo perduto per acquisto e/o ristrutturazione prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;

Considerato che:

- Sono emersi, successivamente alla pubblicazione della determina sopra richiamata, alcuni elementi che hanno determinato la necessità di una nuova ridefinizione della graduatoria provvisoria per i contributi a fondo perduto per acquisto e/o ristrutturazione prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, ai fini dell'interesse pubblico;
- Alla domanda protocollo n. 743 presentata in data 20.02.2026, è stato assegnato per mero errore materiale un punteggio superiore in merito al trasferimento della residenza da un altro comune presso il Comune di Burgos; a seguito di verifica è emerso che il comune di provenienza possiede una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e per tale ragione non può essere riconosciuto il punteggio assegnato, poiché attribuibile solo nel caso in cui il trasferimento di residenza avvenga da un comune con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;
- Alla domanda protocollo n. 948 presentata in data 27.02.2026, è stato attribuito per mero errore materiale un punteggio inferiore relativamente alla composizione del nucleo familiare;

- Alla domanda protocollo n. 955 presentata in data 03.03.2026, è stato attribuito per mero errore materiale un punteggio inferiore relativamente alla composizione del nucleo familiare;
- L'art. 21 - quinquies della L.241/90 stabilisce che *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge...”*;

Ritenuto, pertanto, che:

- Sia necessario in osservanza ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione, procedere in autotutela a revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la citata Determina n. 45 del 02.04.2026 (R.G. n. 97/2026) con la quale era stata predisposta la graduatoria provvisoria in merito alla *“Legge Regionale n. 3 del 9.03.22, art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”, c. 2, l. b). Contributi a fondo perduto per acquisto e/o ristrutturazione prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti”*;
- il presente provvedimento non arreca danno all'Amministrazione né ai potenziali beneficiari anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione dell'esercizio di autotutela;
- l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo a questo settore, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di circostanze tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

Dato atto che nell'adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n.190/2012;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari e, per effetto, l'opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

Specificato che l'adozione del presente provvedimento assume natura di atto obbligatorio, in relazione alle motivazioni sopra evidenziate;

Accertato, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- 1. di revocare** in autotutela, in osservanza ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione e ai sensi dell'art. 21-quinquies della L.241/1990 e ss.mm.ii., la determinazione n. 45 del 02.04.2026 (R.G. n. 97/2026) e il suo allegato, con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria in merito alla Legge Regionale n. 3 del 9.03.22, art. 13, *“Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”, c. 2, l. b).* Contributi a

fondo perduto per acquisto e/o ristrutturazione prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;

2. **di dare atto** che il presente provvedimento non arreca danno all'Amministrazione né ai potenziali beneficiari anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione dell'esercizio di autotutela;
3. **di dare atto** che con separato provvedimento si provvederà ad approvare la nuova graduatoria provvisoria in merito alla Legge Regionale n. 3 del 9.03.22, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento", c. 2, l. b). Contributi a fondo perduto per acquisto e/o ristrutturazione prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;
4. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. **di dare atto** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall'art. 7 del DPR n. 62/2013;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi".

Il Responsabile del Procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ORTU RAIMONDO in data 10/04/2026

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 165 del 10/04/2026 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio DEMELAS LUISANNA in data 10/04/2026

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 179

Il 10/04/2026 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 111 del 10/04/2026 con oggetto: **Revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990 della graduatoria provv. in merito alla L.R. n. 3 del 9.03.22, art. 13, "Disp. in materia di contrasto allo spopolamento"**.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da COLLABORATORE AMMINISTRATIVO COSSU FRANCESCA il 10/04/2026.